

Decreto Rep. 4208 Prot. n.481354
Anno 2019 Tit. I Cl. 3 Fasc.7 All. n. 1

OGGETTO: Emanazione del Regolamento per le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia – Abrogazione dei Regolamenti emanati con DDIR Rep. n. 3471/2011 Rep. n. 216/2014

IL RETTORE

Premesso che con DR Rep. n. 3471/2011, prot. n. 70435 del 30 dicembre 2011 è stato emanato il vigente *Regolamento per la formazione medico-specialistica*;

Premesso che con DR Rep. n. 216/2014 prot. n. 11848 del 30 gennaio 2014 è stato emanato il vigente *Regolamento del Consiglio delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria*, Rep. n. 216/2014 prot. n. 11848 del 30 gennaio 2014;

Vista la delibera del Senato Accademico del 15 ottobre 2019 con cui è stato approvato il testo del nuovo *Regolamento per le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2019 con cui è stato espresso parere favorevole al testo del nuovo *Regolamento per le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia*;

Preso atto che il suddetto Regolamento introduce un'organica disciplina dell'intera materia relativa alle Scuole di Specializzazione;

Richiamate le comunicazioni al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 12 novembre 2019 e 26 novembre 2019, con le quali si segnala che il Regolamento predetto nella formulazione approvata dal Senato Accademico del 15 ottobre 2019 non esplicita per mero errore materiale il peso della componente con titolo di professore a contratto nelle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola stessa;

Considerato pertanto che la formulazione corretta dell'art. 3 comma 1 lett. c) del *Regolamento per le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia* è la seguente:

“...i Dirigenti delle Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o strutture assimilabili del territorio, individuate dall'Ateneo secondo le procedure definite ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DI 68/2015 e gli esperti della materia, così come individuati all'art. 23 della L. 240/2010 che abbiano assunto il titolo di “Professori a contratto”, i quali concorrono alle deliberazioni del Consiglio della Scuola con voto pesato in misura pari al 30% dello stesso”;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il “*Regolamento per le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia*” il cui testo fa parte integrante del presente decreto in conformità alle deliberazioni citate in premessa;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;
3. di abrogare dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1. il “*Regolamento per la formazione medico-specialistica*” emanato con DR Rep. n. 3471/2011 e il “*Regolamento del Consiglio delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria*” emanato con DR Rep. n. 216/2014;
3. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream e l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 5 dicembre 2019

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso Data	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
--	---	--

**REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA
CON ACCESSO RISERVATO AI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA**

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 1 - DEFINIZIONI.....	3
Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
CAPO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.....	4
Articolo 3 - IL CONSIGLIO.....	4
Articolo 4 - IL DIRETTORE.....	5
Articolo 5 - LA COMMISSIONE DIDATTICA.....	6
CAPO III -REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.....	6
Articolo 6 - REGOLAMENTO.....	6
Articolo 7 - ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA.....	6
Articolo 8 - INCARICHI DI INSEGNAMENTO.....	6
Articolo 9 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA.....	7
TITOLO II - GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA.....	7
Articolo 10 - AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA.....	7
Articolo 11 - POSTI IN SOPRANNUMERO PER PERSONALE MEDICO DI RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.....	7
Articolo 12 - INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI.....	8
Articolo 13 - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	8
Articolo 14 - ANNO DI CORSO E DURATA.....	8
Articolo 15 - CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA.....	8
Articolo 16 - IDONEITÀ FISICA E SORVEGLIANZA SANITARIA.....	8
Articolo 17 - RINUNCIA AGLI STUDI.....	8
Articolo 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO.....	8
Articolo 19 - TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO.....	9
TITOLO III - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA.....	9
CAPO I - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ.....	9
Articolo 20 - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA.....	9
Articolo 21 - INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITA'.....	10
CAPO II - IMPEGNO ORARIO E ASSENZE.....	10

Articolo 22 – IMPEGNO ORARIO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA.....	10
Articolo 23 – ASSENZE GIUSTIFICATE PER MOTIVI PERSONALI.....	10
Articolo 24 – ASSENZE INGIUSTIFICATE.....	10
Articolo 25 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	11
Articolo 26 – ASSENZE PER MALATTIA.....	11
Articolo 27 – ASSENZE LEGATE ALLA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ.....	11
Articolo 28 – MISSIONI.....	12
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE.....	12
CAPO I – ATTIVITÀ FORMATIVE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI.....	12
Articolo 29 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE.....	12
Articolo 30 – FORMAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA.....	12
Articolo 31 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA.....	13
Articolo 32 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE.....	14
Articolo 33 – TURNI DI GUARDIA.....	14
Articolo 34 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LIVELLI DI AUTONOMIA.....	14
Articolo 35 – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE.....	15
Articolo 36 – TUTOR.....	15
CAPO II – VALUTAZIONE.....	15
Articolo 37– VALUTAZIONE ANNUALE.....	15
Articolo 38 – ESAME DI DIPLOMA.....	16
TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI.....	16
Articolo 39 – DIRITTI DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA.....	17
Articolo 40 – DEONTOLOGIA STUDENTESCA.....	17
Articolo 41 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	17
Articolo 42 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Articolo 43 – EMANAZIONE.....	18
Articolo 44 – DISPOSIZIONI FINALI.....	18

**REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA
CON ACCESSO RISERVATO AI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA**

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) MIUR: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) DPR 162/1982: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- c) L 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- d) DLgs 368/1999: il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- e) Legge 448/2001: la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
- f) DM 270/2004: il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- g) D.I. 402/2017: il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- h) DPCM 7 marzo 2007: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";
- i) DPCM 6 luglio 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
- j) Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- k) DI 68/2015: il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- l) DM 130/2017: il Decreto 10 agosto 2017, n. 130, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";
- m) Statuto di Ateneo: lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014;
- n) Scuola di specializzazione: Scuola di specializzazione con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia;
- o) Specializzando/Medico in formazione specialistica: il medico in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo iscritto a una delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con sede aggregata, autonoma o amministrativa presso l'Università degli Studi di Padova;
- p) Contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal medico in formazione specialistica con l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto. Lo schema tipo del contratto è conforme al DPCM 6 luglio 2007 con le eventuali modifiche approvate dagli organi di Ateneo;
- q) Formazione specialistica: il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio della professione di medico specialista;
- r) Offerta formativa: definisce i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) in cui è articolata l'attività didattica nella scuola. I SSD sono suddivisi, per ciascun anno di corso, negli ambiti previsti dall'Ordinamento didattico e ad ognuno è attribuito un peso espresso in CFU e assegnata la tipologia (attività teoriche o tirocinio professionalizzante);

- s) Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire, preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
- t) Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al singolo medico in formazione specialistica
- u) Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai sensi dell'art. 34 e seguenti del DLgs 368/1999 e in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dal DI 402/2017;
- v) Sede Formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- w) Struttura di Riferimento: la Sede Amministrativa della Scuola di specializzazione individuata in ordinamento;
- x) Sede amministrativa: la Sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata (art. 3 comma 7 del DI 68/2015);
- z) Scuola di Ateneo: Scuola di Medicina e Chirurgia;
- aa) Osservatorio Nazionale: l'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del DLgs 368/1999;
- bb) Osservatorio di Ateneo: l'Osservatorio per la formazione specialistica dell'Area Sanitaria, istituito ai sensi dello Statuto di Ateneo, art. 28.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Padova, riordinate ai sensi del D.I. 68/2015.
2. A decorrere dall'a.a. 2016/17 le Scuole sono attivate esclusivamente presso una sede. Le Scuole che vedono l'aggregazione di sedi diverse, sia con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Padova che con sede presso altro Ateneo, sono a esaurimento. A esse si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa, salvo diverse disposizioni previste in sede di accordi.

CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 – IL CONSIGLIO

1. A ciascuna Scuola è preposto un Consiglio composto da:
 - a) il Direttore che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Università di Padova o di altro Ateneo ai quali siano attribuiti incarichi di insegnamento nella Scuola medesima; i Professori e Ricercatori di altro Ateneo non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute;
 - c) i Dirigenti delle Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o strutture assimilabili del territorio, individuate dall'Ateneo secondo le procedure definite ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DI 68/2015 e gli esperti della materia, così come individuati all'art. 23 della L. 240/2010 che abbiano assunto il titolo di "Professori a contratto, i quali concorrono alle deliberazioni del Consiglio della Scuola con voto pesato in misura pari al 30% dello stesso.
 - d) una rappresentanza dei Medici in formazione specialistica, eletti ai sensi del Regolamento generale di Ateneo. La rappresentanza dei Medici in formazione specialistica è pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore e comunque in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede;
2. Al Consiglio compete l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica e in particolare:
 - a) la predisposizione dell'offerta formativa e del piano formativo annuale della Scuola distinti per coorte e la copertura dei relativi insegnamenti; le relative proposte sono trasmesse ai Dipartimenti interessati d'intesa con la Scuola di Ateneo, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza, di strutture ed esigenze di coordinamento didattico;
 - b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo della Scuola e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
 - c) l'individuazione delle strutture da inserire nella rete formativa secondo gli standard e i requisiti definiti nel D.I. n. 402/2017;

- d) l'approvazione di eventuali richieste da parte del medico in formazione specialistica di periodi di frequenza di strutture sanitarie italiane non comprese nella rete formativa o istituzioni estere, secondo le modalità descritte al successivo art. 31 del presente Regolamento;
 - e) l'elezione del Direttore;
 - f) la nomina della Commissione Didattica della Scuola, di cui definisce i compiti;
 - g) la predisposizione del Regolamento didattico della Scuola;
 - k) la predisposizione di un sistema di gestione per la qualità, l'attuazione di azioni di riesame e di valutazione delle attività didattiche, la messa in atto di azioni di miglioramento continuo;
 - l) l'approvazione del piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore;
 - m) ogni altra attribuzione a esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità e comunque almeno 2 volte l'anno in presenza, o quando richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
 4. Il Consiglio è di norma convocato, unitamente all'Ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della seduta per posta elettronica.
 5. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche in via telematica, in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano utilizzati strumenti che consentano a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che permettano lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Fanno eccezione le riunioni in cui deve tenersi una votazione a scrutinio segreto, che devono necessariamente svolgersi in presenza e quelle indette in via telematica per le quali vi sia il dissenso esplicito di almeno 1/3 dei suoi componenti.
 6. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono approvati non oltre la seduta successiva, custoditi presso la Direzione della Scuola, inviati al Dipartimento di afferenza della Scuola e pubblicati sul sito web della Scuola o del Dipartimento di afferenza, salvo la tutela della privacy.
 7. Il numero legale per la validità delle riunioni è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Gli assenti giustificati non sono conteggiati nel numero legale richiesto per la validità della seduta stessa.
 8. Alle riunioni del Consiglio che riguardano le proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento non partecipano i rappresentanti dei medici in formazione specialistica.

Articolo 4 - IL DIRETTORE

1. La direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Padova membro del Consiglio della Scuola e inquadrato nel settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Padova di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla Sede della stessa.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola in composizione limitata ai professori e ricercatori, ai rappresentanti dei medici in formazione specialistica e ai Dirigenti delle Unità Operative di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) che concorrono all'elettorato attivo con voto pesato in misura pari al 30% dello stesso.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
4. Le elezioni sono indette dal Direttore uscente o in sua mancanza dal Decano della Scuola di specializzazione, inteso come il professore di 1^a fascia del Consiglio della Scuola di specializzazione o in mancanza di 2^a fascia, con la maggiore anzianità nel ruolo, che provvede a indire le elezioni con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dalla carica per scadenza del mandato o dimissioni; lo stesso provvederà alla costituzione del seggio elettorale secondo quanto stabilito all'art. 95 del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
6. Il Direttore rappresenta la Scuola di specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede.
7. Il Direttore in situazioni di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica al Consiglio nella prima seduta utile.
8. Il Direttore è coadiuvato da un Vice Direttore da lui scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo facenti parte del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 5 – LA COMMISSIONE DIDATTICA

1. La Commissione Didattica è costituita, oltre che dal Direttore che la presiede, dal Vice-Direttore e da almeno due membri individuati tra i componenti del Consiglio della Scuola, scelti in numero paritario tra i medici in formazione specialistica e tra i docenti strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento.
2. La Commissione Didattica dura in carica per quattro anni, prorogabili per un altro mandato consecutivo.
3. La Commissione Didattica affianca il Direttore nell'organizzazione, nella programmazione e nella valutazione dell'attività didattica e nell'istruzione di ogni altra pratica di competenza del Consiglio. La Commissione Didattica inoltre redige a fine anno una relazione di riesame sulle attività didattiche e formative e sui risultati dei processi di valutazione dei medici in formazione specialistica, dei docenti e della Scuola nel suo insieme, che sottopone all'approvazione al Consiglio della Scuola.

CAPO III –REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Articolo 6 – REGOLAMENTO

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, ogni Scuola di specializzazione si dota di un Regolamento didattico definito secondo le indicazioni del presente regolamento. Il regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.
2. Il Regolamento didattico, redatto secondo lo schema tipo approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio della Scuola e approvazione del Dipartimento di afferenza della stessa.
3. Il Regolamento della Scuola disciplina:
 - a) gli obiettivi formativi specifici;
 - b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie;
 - c) le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui all'art. 2, comma 7 del DI 68/2015;
 - d) il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso;
 - e) le rotazioni obbligatorie dei medici in formazione specialistica nelle strutture della rete formativa e l'organizzazione delle attività di guardia tutorata ove previste;
 - f) le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;
 - g) I criteri per la valutazione del medico in formazione specialistica e per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola;
 - h) la gestione delle assenze giustificate dei medici in formazione specialistica;
 - i) i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola e gli approvvigionamenti;
 - j) le modalità di valutazione della qualità della Scuola.

Articolo 7 – ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA

1. I Consigli delle Scuole redigono l'offerta formativa secondo gli ordinamenti didattici approvati dal MIUR ai sensi dell'articolo 11 della L 341/1990 ed emanati con Decreto Rettorale. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al conseguimento del titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.

Articolo 8 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO

1. Il Consiglio della Scuola approva il piano formativo e la copertura dei relativi insegnamenti. Ai fini della gestione della programmazione didattica e del computo dell'impegno dei docenti, l'anno accademico di riferimento è quello reale, cui fanno riferimento i corsi di studio, indipendentemente dall'anno di attivazione della carriera del medico in formazione specialistica, in applicazione al bando di ammissione.
2. Gli insegnamenti possono essere affidati ai docenti dell'Università di Padova o di altro Ateneo, ai dirigenti medici del Servizio Sanitario e ad esperti esterni.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DI 68/2015, l'Ateneo assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio Sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario.
4. L'Università emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti delle Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene previa delibera degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica, come definiti nell'allegato 4 del DI 402/2017.
5. L'Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e in quanto tali sono anche responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica.
6. L'attività di didattica frontale svolta dal personale del Servizio Sanitario presso la sede della Scuola è subordinata al rilascio del nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.
7. Ai fini della verifica dell'assolvimento dei doveri didattici dei docenti universitari, l'anno di riferimento è l'anno accademico reale.

Articolo 9 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA

1. Le Scuole di specializzazione si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all'ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle Scuole.
2. Il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola e deve prevedere azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017.
3. I Consigli delle Scuole di specializzazione attuano azioni di riesame rispetto all'attività didattica e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei medici in formazione specialistica, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dai Dipartimenti di afferenza, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.
4. Sarà cura del Consiglio trasmettere all'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dai medici in formazione specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione nell'area riservata del sito web della Scuola.

TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Articolo 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione avviene su base nazionale secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 11 - POSTI IN SOPRANNUMERO PER PERSONALE MEDICO DI RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione.
2. La partecipazione alla formazione specialistica da parte dei medici dipendenti di ruolo del SSN risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, quindi, grava la copertura degli oneri relativi alla loro remunerazione durante frequenza del corso di specializzazione.
3. Ai medici dipendenti di ruolo del SSN non è consentito svolgere il previsto percorso formativo nell'ambito della U.O. dell'Ente sanitario di appartenenza; il percorso formativo, come per gli altri medici in formazione, deve svolgersi nelle diverse strutture della rete formativa della Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola e funzionali agli obiettivi formativi.
4. Il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica ammesso sui posti riservati al SSN, all'atto dell'immatricolazione, è tenuto a presentare un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza, con il quale l'Ente esplicita il proprio consenso a far svolgere al proprio dipendente, durante l'orario ordinario di servizio, in

luogo dell'attività lavorativa e con oneri a proprio carico, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e ivi prestare l'attività lavorativa.

Articolo 12 - INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI

L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master universitari e ogni altro Corso di studio che rilasci un titolo di studio.

E' consentita la contemporanea iscrizione a una Scuola di specializzazione e a un Corso di Dottorato secondo le disposizioni normative nazionali.

Articolo 13 - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti a immatricolarsi alla Scuola di specializzazione presentando la documentazione richiesta entro il termine indicato annualmente dal Ministero, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento della valutazione annuale.

Articolo 14 - ANNO DI CORSO E DURATA

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative stabilita dal Ministero.

Articolo 15 - CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

1. Il medico in formazione specialistica è tenuto a versare un contributo annuale, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo secondo il Prospetto tasse e contributi per gli iscritti alle scuole di specializzazione annualmente approvato dagli Organi di Ateneo.
2. Al medico firmatario del contratto di formazione specialistica, ad eccezione degli iscritti in soprannumero di cui all'art. 35 del D.Lgs 368/99, le tasse vengono trattenute dal trattamento economico spettante, previa autorizzazione, in rate mensili posticipate.
3. Il medico in formazione specialistica che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso a sostenere le valutazioni annuali e/o l'esame di diploma.

Articolo 16 - IDONEITÀ FISICA E SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica prevista dalle norme vigenti.
2. Gli ammessi alle Scuole di specializzazione nelle quali le attività formative comportano esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti sono sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
3. Tali accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria per tutti coloro che sono esposti a rischi professionali e come tali sono obbligatori ai sensi delle norme vigenti.
4. L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Università.
1. L'inidoneità fisica accertata costituisce causa di risoluzione del contratto di formazione specialistica per impossibilità sopravvenuta.

Articolo 17 - RINUNCIA AGLI STUDI

Il medico che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione centrale, indicando la data di cessazione dell'attività.

Articolo 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO

1. Il trasferimento in entrata, previa verifica da parte del richiedente della capacità ricettiva della Scuola, deve essere comunicato dal richiedente alla Direzione della Scuola dell'Ateneo di Padova e al competente ufficio dell'amministrazione non prima di cinque mesi e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'anno di corso cui è iscritto.

2. La domanda deve essere corredata del “nulla osta” rilasciato dall’Università di provenienza.
3. Il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d’anno.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.

Articolo 19 - TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO

1. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione in presenza di documentati e gravi motivi, intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica.
2. La domanda di trasferimento, previa verifica da parte del richiedente della capacità ricettiva della Scuola dell’Ateneo prescelto, deve essere presentata al competente ufficio dell’amministrazione centrale non prima di cinque mesi e non oltre tre mesi dalla conclusione dell’anno di corso.
3. il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d’anno.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.

TITOLO III - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 20 - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

1. All’atto dell’immatricolazione il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica con l’Università e con la Regione del Veneto redatto secondo lo schema-tipo conforme a quanto disposto dalle norme vigenti in materia e pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
2. Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della Scuola di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti, ove non intervengano fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso.
3. Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle competenze professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la partecipazione alle attività didattiche formali e assistenziali di tirocinio funzionali alla progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità, come previsto dall’ordinamento e dal regolamento didattico delle singole Scuole di specializzazione.
4. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del SSN e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
5. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente; i periodi di formazione dei medici in formazione specialistica presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti secondo la normativa vigente in materia.
6. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.
7. Ai sensi dell’art. 37 comma 5 del Dlgs 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 - a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
 - d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.Le modalità di svolgimento delle prove sono disciplinate nel successivo art. 37 del presente Regolamento.
8. In caso di anticipata risoluzione del contratto, il medico in formazione specialistica ha comunque diritto a percepire

la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato, salvo diversi e specifici accordi con gli enti finanziatori.

9. L'Azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
10. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 21 - INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ

1. Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Al medico in formazione specialistica è consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza con i titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. n.368/1999 e successive modifiche.
3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (articolo 19 comma 11 della Legge n. 448/2001).
4. Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente darne comunicazione al Direttore della Scuola di specializzazione.
5. Il medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (articolo 40 comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999).
6. L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale (articolo 19 comma 12 della citata Legge n. 448/2001).

CAPO II - IMPEGNO ORARIO E ASSENZE

Articolo 22 - IMPEGNO ORARIO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di specializzazione è obbligatoria.
2. L'impegno orario richiesto ai medici in formazione è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica ed è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno.
3. La presenza del medico in formazione specialistica è accertata mediante controlli, di norma, di tipo automatico. Al medico in formazione specialistica viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente a opera dell'interessato.
4. L'accertamento della frequenza è demandato al Direttore dell'U.O. presso la quale il medico in formazione specialistica svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica (badge, registro cartaceo).
5. Il controllo della frequenza, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola di specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.

Articolo 23 - ASSENZE GIUSTIFICATE PER MOTIVI PERSONALI

1. Le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di specializzazione o da un suo delegato, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano interruzione della formazione medico-specialistica e non devono essere recuperate. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico e i giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

Articolo 24 - ASSENZE INGIUSTIFICATE

1. Sono ingiustificate le assenze del medico in formazione specialistica che non rientrino nella fattispecie richiamate all'art. 23 del presente regolamento.

2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate con modalità definite dal Consiglio della Scuola.
3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20, comma 9 lettera c) del presente regolamento.
4. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.
5. L'assenza ingiustificata che si prolunga oltre quindici giorni viene segnalata agli uffici amministrativi dell'Ateneo che provvedono a sospendere il trattamento economico per il periodo corrispondente.

Articolo 25 - PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. La formazione è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi (articolo 40, c. 3, del decreto legislativo n. 368/1999). Il periodo di sospensione deve essere recuperato prima del passaggio all'anno di corso successivo a quello della sospensione, con conseguente differimento dell'esame di diploma.
2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.
3. Durante i periodi di sospensione, il medico in formazione non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie.

Articolo 26 - ASSENZE PER MALATTIA

1. In caso di malattia, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico.
2. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati per tutte le scuole su cinque giorni lavorativi alla settimana.
3. Decorsi quaranta giorni consecutivi di malattia, o quando dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni, la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l'assenza del medico in formazione specialistica alla Segreteria amministrativa che provvederà a sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico.
4. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che per loro durata non hanno comportato la sospensione della formazione specialistica.

Articolo 27 - ASSENZE LEGATE ALLA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ

1. L'iscritta ad una scuola di specializzazione è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza al Servizio di medicina preventiva dei lavoratori universitari, alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e alla segreteria amministrativa, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro e della gestante.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi dovute allo stato di gravidanza che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione dai due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.
4. Resta ferma l'applicazione alla formazione specialistica delle misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto previste dal d.lgs. 151/2001 e richiamate dal Regolamento di Ateneo per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza, emanato con D.R. n. 3711 del 28 dicembre 2010.
5. L'interdizione dal lavoro, al di fuori del periodo di congedo per maternità, è subordinata alla valutazione individuale dei rischi e alla messa in atto delle eventuali misure di protezione necessarie, che sarà effettuata dal Consiglio della Scuola in collaborazione con i servizi competenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione.

6. Nel caso in cui nel programma formativo della specializzanda sia prevista l'esecuzione di attività formative vietate, il Consiglio della Scuola potrà provvedere, laddove sia possibile, ad una rimodulazione del programma formativo della specializzanda. Nel caso in cui non sia possibile la rimodulazione del programma formativo, sarà disposta la sospensione della formazione specialistica per tutta la durata della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
7. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e alla segreteria amministrativa entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
8. La specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.lgs. 151/2001, sospendendo la formazione per il periodo corrispondente, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e alla Segreteria amministrativa con l'indicazione della data di ripresa della formazione. Ai medici in formazione specialistica è consentito inoltre di fruire del congedo parentale in modo frazionato, con il limite che sia richiesto per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, di modo che il congedo stesso si traduca in una sospensione della formazione specialistica, da recuperare, secondo quanto disposto all'art. 40 del D.lgs n. 368/1999.
9. I riposi per allattamento non comportano la sospensione della formazione specialistica e sono consentiti solo previo accordo con la direzione della Scuola sulle modalità di recupero degli obblighi formativi non assolti.
10. La facoltà di usufruire del congedo di paternità e della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre medico in formazione specialistica, secondo le disposizioni vigenti in materia.
11. Resta ferma l'applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. 151/2001, in merito al lavoro notturno.

Articolo 28 - MISSIONI

1. I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università, Società Scientifiche o altre Istituzioni, sia all'interno del territorio italiano che all'estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.
2. La missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi e finalità.
3. I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali.
4. Eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di tali attività potranno essere disciplinati nei regolamenti delle singole Scuole di specializzazione, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 25 del Regolamento Missioni di Ateneo.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE

CAPO I - ATTIVITÀ FORMATIVE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Articolo 29 - PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

1. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative del medico in formazione specialistica, a seguito di eventuali verifiche in itinere e/o sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso medico in formazione.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il medico in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le strutture facenti parte dell'intera rete formativa;
 - c) la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte la rete formativa;
 - d) l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legate a esigenze particolari inerenti la formazione specifica del medico in formazione specialistica.
3. Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola, la Direzione Sanitaria e i Direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

4. Il medico in formazione è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.

Articolo 30 – FORMAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione.
2. La rete formativa è costituita ai sensi del D.I n. 402/2017 - Allegato 1 - Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa.
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Sono "strutture collegate" le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia dell'Azienda Ospedaliera di riferimento che di altre strutture sanitarie.
5. Sono "strutture complementari" le strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede, cui afferiscono servizi, attività e laboratori non presenti nelle strutture di sede e/o collegate; tali strutture possono anche non essere accreditate.
6. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della Scuola di specializzazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
7. Le convenzioni perfezionate di cui al precedente comma 6 sono inserite nell'apposita banca dati del MIUR. L'accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
8. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento di cui al precedente comma 7.
9. Nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce anche la rotazione del medico in formazione specialistica nelle strutture inserite nella rete formativa in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra università e aziende ospedaliere-universitarie, aziende sanitarie e/o strutture del SSN.

Articolo 31 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA

1. La formazione fuori rete formativa è consentita ai medici in formazione specialistica iscritti agli anni di corso successivi al primo o a conclusione del primo anno di frequenza a seguito di trasferimento da altro Ateneo per un massimo di diciotto mesi per tutta la durata legale del corso di specializzazione.
2. Il medico in formazione che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve farne domanda al Consiglio della Scuola per la prevista approvazione unitamente al progetto formativo, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale, l'indicazione del tutor e l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. I periodi di formazione presso strutture italiane non appartenenti alla rete formativa sono subordinati inoltre al parere favorevole dell'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica dell'area sanitaria, previa richiesta del Consiglio della Scuola, e alla stipula della convenzione individuale con la struttura ospitante.
4. Le strutture fuori rete formativa pubbliche o private devono essere necessariamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

5. I periodi formativi da svolgersi presso strutture sanitarie estere, a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti e devono essere comunicati all'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica dell'area sanitaria per la sola presa d'atto.
6. Le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi, sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso medico in formazione in caso di indisponibilità di quest'ultima.
7. Il medico in formazione specialistica, a fine periodo, dovrà presentare idonea attestazione dell'attività formativa svolta e del giudizio complessivo espresso dal tutor di riferimento.

Articolo 32 - CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione medico specialistica si svolge a tempo pieno ed implica la partecipazione alle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici.
2. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione e quello individuale sono portati a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione e possono essere aggiornati quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso medico.
3. Ogni attività formativa professionalizzante del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero-universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione. L'assegnazione del medico in formazione alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente formalizzata, tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il Direttore e/o il tutor dell'unità operativa alla quale viene assegnato e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della struttura ospitante.
4. Il medico in formazione specialistica deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dal regolamento didattico della sua Scuola di specializzazione secondo le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di specializzazione e con i Direttori responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità del medico in formazione specialistica desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
5. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva dell'attività del personale di ruolo.

Articolo 33 - TURNI DI GUARDIA

1. I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
2. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

Articolo 34 - ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LIVELLI DI AUTONOMIA

1. Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento del medico in formazione nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di affiancamento ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell'esecuzione della prestazione assistenziale erogata; il coinvolgimento del medico in formazione specialistica può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo assegnatogli.
2. L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.
3. Le attività assistenziali, relative alla formazione specialistica, sono distinte in almeno tre livelli di autonomia:
 - a. attività assistenziale 'senza autonomia': il medico in formazione è direttamente coinvolto nelle attività assistenziali, negli atti medici e nelle decisioni cliniche, sempre con supervisione diretta da parte del medico strutturato presente.

- b. attività assistenziale 'in autonomia tutorata': il medico in formazione può eseguire attività assistenziali, atti medici e prendere decisioni cliniche in autonomia, potendo ricorrere alla supervisione immediata del medico strutturato presente.
- c. attività assistenziale 'in autonomia': il medico in formazione può eseguire attività assistenziali, atti medici e prendere decisioni cliniche in autonomia, potendo, a proprio giudizio, ricorrere al medico strutturato disponibile.
- 4. Spetta ai Consigli delle singole Scuole di specializzazione individuare le situazioni cliniche, le attività assistenziali e gli atti medici sui quali graduare, in relazione alla loro tipologia e complessità, i diversi livelli di autonomia/responsabilità del medico in formazione specialistica, che andranno comunicati alle Direzioni sanitarie delle strutture della rete formativa e formalizzati in appositi documenti/procedure.

Articolo 35 - REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. Le attività e gli interventi effettuati dal medico in formazione specialistica sono concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione e sono illustrati, certificati e controfirmati dal medico in formazione specialistica su un apposito libretto diario personale a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali (libretto diario o log-book).
2. E' obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e deve contenere:
 - a) la scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutor e della composizione del corpo docente;
 - b) la descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
 - c) la descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
 - d) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;
 - e) il diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club, etc.);
 - f) la registrazione e certificazione della partecipazione alle attività assistenziali professionalizzanti con diversi gradi di responsabilità all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es: interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali) siano esse svolte nelle strutture di sede, o della rete formativa o al di fuori della rete formativa
 - g) la valutazione annuale da parte del tutor delle competenze acquisite e del grado di autonomia raggiunto;
 - h) la partecipazione a corsi, congressi e seminari;
 - i) la registrazione di eventuali pubblicazioni scientifiche;
 - l) il giudizio valutativo complessivo per ogni anno di corso;
3. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve anche risultare dai registri o documenti (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, etc...). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Articolo 36 -TUTOR

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor tutte le attività formative e assistenziali dei medici in formazione specialistica.
2. I Tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali supervisori delle attività formative, e del percorso dei medici in formazione specialistica nonché deputati alla loro valutazione ai fini dell'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle attività assistenziali.
3. Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.
4. La Scuola deve garantire che a ciascun tutor non siano affidati più di tre medici in formazione specialistica per ciascuna attività formativa.

CAPO II - VALUTAZIONE

Articolo 37- VALUTAZIONE ANNUALE

1. La Scuola di specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui, periodicamente e in maniera documentata, il medico in formazione specialistica venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificatamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

2. La valutazione delle competenze deve essere fatta tenendo conto del giudizio dei Tutor coi quali il medico ha svolto la sua formazione certificata, utilizzando strumenti di valutazione formalizzati e condivisi.
3. La Scuola di specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisiti nelle attività formative professionalizzanti registrate nel libretto personale di formazione (libretto diario o log-book). I risultati delle valutazioni in itinere sono conservati agli atti della Scuola e di essi si tiene conto nell'ambito della valutazione annuale.
4. Tutte le valutazioni riguardanti il singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola, che si fa garante del processo di valutazione e dell'attribuzione dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consente al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione all'esame di diploma.
5. L'esito dei processi di valutazione deve essere comunicato singolarmente e verbalmente dalla Direzione della Scuola al medico in formazione specialistica, rilevando i punti di forza e le aree di miglioramento che hanno determinato la formulazione del giudizio.
6. Qualora il processo di valutazione preveda un esame finale, l'assenza del medico in formazione specialistica dall'appello d'esame è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, il candidato è ammesso a un appello straordinario previa presentazione di certificazione.
7. Con il conseguimento di una valutazione positiva, il medico in formazione specialistica acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della Scuola di specializzazione. La non ammissione o il mancato superamento della valutazione annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di specializzazione e la risoluzione del contratto di formazione specialistica, non essendo consentita la ripetizione dell'anno di corso.
8. La valutazione annuale è sintetizzata in un voto espresso in trentesimi. Il passaggio all'anno di corso successivo o l'ammissione all'esame di diploma è consentito se la valutazione non è inferiore a diciotto. Può essere conferita la lode.
9. L'esito della valutazione annuale deve essere registrato e trasmesso alla segreteria amministrativa non oltre quindici giorni prima della data di conclusione dell'anno di corso cui si è iscritti.
10. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 38 - ESAME DI DIPLOMA

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce la data dell'esame di diploma di specializzazione e la comunica alla segreteria amministrativa almeno due mesi prima del suo svolgimento.
2. La data dell'appello deve essere compresa tra il giorno successivo alla scadenza del contratto e i trenta giorni successivi. Durante il periodo tra la data di scadenza del contratto di formazione specialistica e la data di discussione della tesi è fatto divieto al medico in formazione specialistica di svolgere qualsiasi tipo di attività formativa. L'esame di diploma non può essere espletato prima della data di scadenza del contratto di formazione specialistica.
3. Il Consiglio della Scuola di specializzazione fissa un appello straordinario riservato agli iscritti che concludono la formazione dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione alla segreteria amministrativa almeno trenta giorni prima del suo svolgimento. La data dell'appello deve essere stabilita entro quarantacinque giorni dalla conclusione della formazione.
4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, il medico in formazione specialistica deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'Ordinamento Didattico della Scuola di specializzazione.
5. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza giustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta nell'appello immediatamente successivo.
6. Il medico in formazione specialistica deve presentare la domanda per sostenere l'esame di diploma almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'appello.
7. Il medico in formazione specialistica propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dall'Ordinamento Didattico della Scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore, che deve essere un docente facente, parte di Consiglio della Scuola.

8. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni annuali. La tesi può essere redatta anche in una delle lingue veicolari, con obbligo di abstract in italiano.
9. La Commissione giudicatrice per l'esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è composta da cinque membri facenti parte del Consiglio della Scuola e presieduta dal Direttore della Scuola o dal suo vice.
10. La votazione è definita collegialmente dai membri della Commissione in centodecimi. L'esame di diploma è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La Commissione, all'unanimità, può conferire la lode.
11. La Commissione redige apposito verbale dello svolgimento e dell'esito dell'esame di predisposto dalla segreteria amministrativa.

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI

Articolo 39 - DIRITTI DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

1. I medici in formazione specialistica hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte dell'Università.
2. I medici in formazione specialistica hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure.
3. I medici in formazione specialistica, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'Ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
4. I medici in formazione specialistica hanno il diritto di riunione negli ambienti universitari da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi universitari o il lavoro del personale in servizio.
5. E' diritto di ogni medico in formazione specialistica richiedere e ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.
6. Per avere consulenza e assistenza nell'esercizio dei propri diritti ogni medico in formazione specialistica può rivolgersi anche al Difensore civico.

Articolo 40 - DEONTOLOGIA STUDENTESCA

1. I medici in formazione specialistica hanno il dovere di concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
2. I medici in formazione specialistica hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro. Coloro che con dolo o colpa grave danneggiano i beni dell'Università, sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le manomissioni del documento di riconoscimento, la sostituzione di persona e tutti i comportamenti messi in atto medico in formazione specialistica in violazione della normativa vigente sono puniti con provvedimento disciplinare.
4. I medici in formazione specialistica hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
5. I medici in formazione specialistica con disabilità e dislessia che richiedono servizi specializzati in supporto alla carriera universitaria sono tenuti a utilizzare il servizio fornito nel rispetto dei regolamenti previsti per ciascuna tipologia di servizio.
6. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

Articolo 41 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La potestà disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico, secondo i rispettivi ambiti di competenza, coadiuvati, nell'attività istruttoria, da una Commissione all'uopo preposta.
2. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da sette membri:
 - a) il Rettore o un suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) i tre Direttori nominati nell'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria, per l'area medica, chirurgica e dei servizi clinici;

- c) il Dirigente dell'Area Didattica o suo delegato;
- d) due rappresentanti dei medici in formazione specialistica scelti tra i membri dell'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria;
- 3. La Commissione è coadiuvata per la mera attività istruttoria dal responsabile del procedimento o da persona dallo stesso delegata e da un componente del Ufficio legale con compiti di consulenza tecnica.
- 4. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - c) l'esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;
 - d) la sospensione temporanea dall'Università.Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Rettore, sentite le difese del medico in formazione specialistica. I provvedimenti di cui alle lett. b), c), e d) dal Senato Accademico in seguito a proposta del Rettore.
- 5. La Commissione disciplinare, nel caso in cui reputi necessario un parere tecnico, può sentire il Coordinatore della Consulta dei direttori delle Scuole di specializzazione.
- 6. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità dei fatti, assumendo rilevanza, agli effetti della valutazione di gravità, anche la loro reiterazione, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
- 7. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono registrati nella carriera del medico in formazione specialistica.

Articolo 42 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio del medico in formazione specialistica o a mezzo pec.
- 2. La contestazione deve essere notificata non oltre trenta giorni dalla notizia dei fatti e deve contenere la loro descrizione, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.
- 3. Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione il medico in formazione specialistica, o il difensore su espressa delega, può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.
- 4. Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione il medico in formazione specialistica, direttamente o tramite un difensore delegato, può presentare scritti o memorie difensive che il responsabile del procedimento istruttorio ha l'obbligo di valutare.
- 5. Il medico in formazione specialistica, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall'organo accademico competente a decidere sul procedimento.
- 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'Organo competente il procedimento si estingue.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 - EMANAZIONE

- 1. Il presente Regolamento è approvato dagli Organi dell'Ateneo ai sensi dell'art. 9 comma 9 dello Statuto.
- 2. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, sostituisce integralmente i Regolamenti emanati con DR Rep. n. 3471/2011 del 30 dicembre 2011 e Rep. n. 216/2014 del 30 gennaio 2014.

Articolo 44 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università di Padova con altri Atenei, enti e strutture coinvolte.